Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 352

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 24 dicembre 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Per evitare interruzioni e ritardi nell'invio della Gazzetta Ufficiale 1985, si invitano i Signori Abbonati a versare le quote di rinnovo indicate nei moduli di c/c postale predisposti meccanograficamente, più volte inviati, e riportate in ultima pagina.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Calabria

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 352 DEL 24 DICEMBRE 1984:

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1984.

Determinazione dei parametri finanziari per il riparto dei fondi perequativi 1985 per i comuni e le province, sulla base dei due fondi teorici di un miliardo di lire ciascuno, ai sensi degli articoli 4-bis, lettere a) e b), e 4-ter, lettere a), b) e c), del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131.

(6436)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 dicembre 1984, n. **865**.

Attuazione della direttiva n. 82/331/CEE del 6 maggio 1982 che modifica la direttiva n. 68/193/CEE relativa alla produzione ed al commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Nell'allegato III, « Condizionamento », annesso al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, di recepimento della direttiva n. 68/193/CEE, il testo dei numeri 1 e 2 è sostituito dal seguente:

Natura	Quantità
1. Barbatelle innestate .	25 oppure 50 o 100 nel caso di utilizzazione dei sacchi di plastica di imballaggi equivalenti, restando inteso che le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, ultimo capoverso, non si applicano a questi ultimi.
2. Barbatelle franche . .	50 o 100 nel caso di utilizzazione dei sacchi di plastica di imballaggi equivalenti, restando inteso che le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, ultimo capoverso, non si applicano a questi ultimi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 dicembre 1984

PERTINI

CRAXI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LEGGE 19 dicembre 1984, n. **866**.

Misure di integrazione alla legge 31 maggio 1984, n. 193, per il settore del rottame.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alle imprese siderurgiche di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è concesso un contributo pari a 50 lire per chilogrammo di rottame importato da Paesi terzi avente natura di rimborso forfettario delle spese di trasporto sostenute. Uguale contributo è concesso alle imprese di cui sopra che acquistano rottame di ferro proveniente da demolizioni di navi avvenute in cantieri nazionali. L'erogazione del contributo, pari a lire 24 miliardi complessive per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 1984, avverrà dietro esibizione delle relative fatture convalidate dalle autorità doganali competenti.

Art. 2.

Le modalità applicative per l'attuazione della presente legge sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge stessa nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

L'onere di lire 24 miliardi di cui all'articolo 1 farà carico al fondo per la razionalizzazione aziendale e interaziendale degli impianti siderurgici di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 dicembre 1984

PERTINI

CRAXI — ALTISSIMO — GORIA — VISENTINI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LEGGE 21 dicembre 1984, n. **867**.

Misure urgenti per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette:

a) le esattorie e le ricevitorie per le quali il titolare ha notificato atto di rinuncia entro il 20 novembre 1984 ai sensi del decreto-legge 15 novembre 1984, n. 771, e che non sono conferite d'ufficio, sono conferite alla Società esattorie vacanti di cui alla legge 4 agosto 1977, n. 524. Alla stessa società sono conferite le esattorie comunque vacanti alla predetta data o che si rendono vacanti fino al 31 dicembre 1985 e per le quali non è effettuato il collocamento nei modi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

b) le gestioni delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e provinciali i cui titolari non hanno notificato atto di rinuncia alla gestione, continuano ad effettuare il servizio della riscossione, alle medesime condizioni previste dal decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 1983, n. 681, fino al 31 dicembre 1985. Fino alla stessa data continuano ad avere efficacia le patenti di nomina degli esattori, collettori, ufficiali esattoriali e messi notificatori e si applicano le disposizioni del predetto decreto-legge n. 568, ivi comprese quelle relative alla convenzione richiamata dall'articolo 3 dello stesso decreto, intendendosi posticipato annualmente il riferimento agli anni 1983 e 1984; tuttavia ai fini del calcolo della indennità prevista dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, la maggiore somma di cui alla lettera *a*) del primo comma del medesimo articolo deve intendersi riferita al costo del personale effettivamente in servizio al 30 settembre 1983.

Il limite di lire cinquanta milioni previsto nel secondo comma dell'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, è elevato a lire duecentocinquanta milioni.

Fino al 31 dicembre 1985 restano salve le disposizioni emanate dalla regione siciliana con legge regionale 21 agosto 1984, n. 55, avente ad oggetto: « Nuove norme per la gestione del servizio di riscossione delle imposte dirette in Sicilia ».

Le disposizioni del primo comma, lettera *b*), non si applicano qualora risulti che a carico dell'esattore o del ricevitore provinciale o degli amministratori delle società che gestiscono esattorie o ricevitorie sussistono procedimenti o provvedimenti di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o procedimenti penali per i delitti previsti dagli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale contestati con ordine o mandato di comparizione o di cattura. Le competenti prefetture devono comunicare al Ministero delle finanze entro il 31 dicembre 1984 la sussistenza o meno dei suddetti procedimenti o provvedimenti; l'autorità giudiziaria che ha emesso ordine o mandato di comparizione o di cattura per i predetti delitti è tenuta a dare analoga comunicazione alla prefettura e al Ministero delle finanze. Alle gestioni esattoriali cessate dal servizio si applicano le vigenti disposizioni per il collocamento delle esattorie; in tal caso l'aggio non può essere superiore a quello spettante al precedente titolare.

A decorrere dal 1° gennaio 1985 e fino al 31 dicembre 1985 le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, continuano ad applicarsi, anche in deroga al disposto dell'ultimo comma, lettera *c*), dello stesso articolo, alle gestioni esattoriali che già ne avevano diritto, conferite in società a capitale interamente pubblico la cui costituzione è prevista per legge.

Art. 2.

Conservano efficacia gli atti e i provvedimenti adottati in applicazione del decreto-legge 15 novembre 1984, n. 771, e restano salvi i rapporti giuridici sorti sulla base delle relative disposizioni.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1984

PERTINI

CRAXI — VISENTINI — GORIA — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1984, n. **868**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine trien-

nale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Modena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 48, relativo al corso di laurea in fisica, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

geofisica applicata;
sismologia;
fisica planetaria.

Nell'art. 49, relativo al corso di laurea in chimica, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

chimica dell'inquinamento;
chimica e tecnologia dei composti di coordinazione;
chimica isotopica;
chimica organica fisica;
chimica organica teorica;
chimica quantistica;
complementi di chimica inorganica.

Nell'art. 50, relativo al corso di laurea in scienze naturali, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

biologia generale;
mineralogia sistematica;
geologia ambientale;
pedologia;
ecologia animale, conservazione e protezione della natura;
entomologia;
geobotanica;
chimica dell'ambiente;
biometria e statistica;
biopedologia.

Nel medesimo articolo è soppressa « entomologia agraria ».

Nell'art. 52, relativo al corso di laurea in scienze geologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

esplorazione geologica del sottosuolo;
geologia ambientale;
geotecnica;
geologia marina;
geomorfologia applicata;
geofisica applicata;
geomorfologia.

Nell'art. 53, relativo al corso di laurea in scienze biologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

biochimica comparata;
biopedologia;
citopatologia;
citotassonomia;
enzimologia;
genetica dei microorganismi;
microscopia e ultramicroscopia elettronica;
neurochimica;
oncologia;
palinologia;
storia della biologia;
immunologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1984
Registro n. 74 *Istruzione, foglio n.* 380

Errata-corrige al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853: « Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 347 del 19 dicembre 1984).

Nel decreto-legge citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 1, comma 8, sub tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, lettera *b*), in luogo di: « ... lontra, *selaskin*, ... », leggasi: « ... lontra *sealskin*, ... »;

nella nota (*******) della tabella *B*, in luogo di: « ... oltre ai costi indicati nell'articolo *9* le spese ... », leggasi: « ... oltre ai costi indicati nell'articolo *2* le spese ... ».

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 6 dicembre 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Filmcoop a r.l., in Roma, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione espletata nei confronti della società cooperativa Filmcoop a r.l., con sede in Roma, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa Filmcoop a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito notaio Italo Gazzilli in data 25 ottobre 1973, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e i signori:

rag. Roberto Schirru, nato a Roma il 1° giugno 1941, residente a Roma in via Lidia n. 68;

avv. Giovanni Zacà, residente a Roma in via Vittoria Colonna n. 11;

dott. Sandro Coronato, residente a Roma in viale Marx n. 323,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1984

p. *Il Ministro*: Leccisi

(7044)

DECRETO 13 dicembre 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. « Cassa popolare stabiese », in Castellammare di Stabia, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1984 con cui il prof. Ottavio Rotondo è stato nominato commissario governativo della società cooperativa a r.l. « Cassa popolare stabiese », con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), posta in gestione commissariale ai sensi dell'art. 2543 del codice civile con precedente decreto ministeriale in data 20 gennaio 1984;

Vista la lettera in data 10 ottobre 1984 del predetto commissario governativo dalla quale si rileva che l'ente in questione non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del citato regio decreto;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. « Cassa popolare stabiese », con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito notaio dott. Gaspare De Martino in data 6 luglio 1966, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e i signori:

prof. Ottavio Rotondo, commercialista, residente in Napoli, via Roma n. 156;

prof. Francesco Alioto, commercialista, residente in Roma, lungotevere Flaminio n. 48;

avv. Benedetto Leuzzi, residente a Nardò (Lecce), via XX Settembre n. 32,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1984

p. *Il Ministro*: Leccisi

(7069)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente ed al vice presidente dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1984, registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1984, registro n. 18 Esteri, foglio n. 51, sulla proposta del Ministro degli affari esteri, d'intesa con i Ministri del tesoro e per i beni culturali e ambientali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, l'indennità di carica spettante al presidente ed al vice presidente dell'Istituto italiano per il Medio ed Etremo Oriente (IsMEO), a decorrere dal 1° marzo 1983, è stata determinata come segue:

compenso mensile lordo di lire 500 mila per il presidente;

compenso mensile lordo di lire 250 mila per il vice presidente;

importo della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione pari a lire 40 mila per il presidente e a lire 30 mila per il vice presidente.

Per tutti gli altri membri del consiglio di amministrazione l'importo lordo della medaglia di presenza per la loro partecipazione alle riunioni del consiglio stesso è pari a lire 30 mila.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata di seduta.

(7092)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto tecnico industriale « A. Santucci » di Pomarance ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Pisa 26 maggio 1984, protocollo n. 1262.84/Sett. I, l'istituto tecnico industriale « A. Santucci » di Pomarance è stato autorizzato ad accettare la donazione di buoni poliennali del Tesoro del valore nominale complessivo di L. 1.100.000, offerti dal dott. Mauro Taccini, al fine della costituzione di un premio annuale da conferire al miglior alunno che abbia frequentato per la prima volta una classe non terminale del suddetto istituto, in memoria della prof.ssa Maura Taccini.

(7081)

Autorizzazione all'istituto tecnico per geometri di Pisa ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Pisa 16 marzo 1984, n. 252, con il quale l'istituto tecnico per geometri « Santoni » di Pisa è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 1.366.516 da parte della sig.ra Liana Mattii per l'istituzione di un premio annuale di studio da conferire ogni anno al migliore studente in memoria del prof. Ernesto Fracassi.

(7082)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 248

Corso dei cambi del 19 dicembre 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1905,750	1905,750	1905,50	1905,750	1905,375	1905,35	1905 —	1905,750	1905,750	1905,75
Marco germanico	616,800	616,800	617 —	616,800	616,45	616,60	616,400	616,800	616,800	616,80
Franco francese	201,230	201,230	201,40	201,230	201,15	201,25	201,260	201,230	201,230	201,23
Fiorino olandese	546,350	546,350	546,40	546,350	546 —	546,36	546,380	546,350	546,350	546,35
Franco belga	30,735	30,735	30,72	30,735	30,72	30,73	30,735	30,735	30,735	30,73
Lira sterlina	2241,500	2241,500	2244 —	2241,500	2243 —	2240,75	2240 —	2241,500	2241,500	2241,50
Lira irlandese	1926,200	1926,200	1926 —	1926,200	1926,50	1925,75	1925,300	1926,200	1926,200	—
Corona danese	172,020	172,020	172,20	172,020	171,98	172 —	172,030	172,020	172,020	172,02
Dracma	15,036	15,036	15,05	15,036	—	—	15,035	15,036	15,036	—
E.C.U.	1365,500	1365,500	1365 —	1365,500	1364 —	1366,25	1367 —	1365,500	1365,500	1365,50
Dollaro canadese	1440,800	1440,800	1445 —	1440,800	1446,50	1440,55	1440,300	1440,800	1440,800	1440,80
Yen giapponese	7,690	7,690	7,71	7,690	7,70	7,69	7,696	7,690	7,690	7,69
Franco svizzero	745,900	745,900	747,50	745,900	747 —	745,77	745,650	745,900	745,900	745,90
Scellino austriaco	87,745	87,745	87,85	87,745	87,82	87,73	87,730	87,745	87,745	87,74
Corona norvegese	212 —	212 —	212,50	212 —	212,36	212 —	212,020	212 —	212 —	212 —
Corona svedese	215,100	215,100	215,50	215,100	215,25	215,04	214,990	215,100	215,100	215,10
FIM	295,200	295,200	295,50	295,200	295,50	295,34	295,490	295,200	295,200	—
Escudo portoghese	11,460	11,460	11,50	11,460	11,51	11,47	11,480	11,460	11,460	11,46
Peseta spagnola	11,141	11,141	11,14	11,141	11,13	11,14	11,140	11,141	11,141	11,14

Media dei titoli del 19 dicembre 1984

Titolo	Prezzo
Rendita 5 % 1935	60,500
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85	97,075
» 6 % » » 1971-86	92,275
» 6 % » » 1972-87	88,650
» 9 % » » 1975-90	90,250
» 9 % » » 1976-91	89,800
» 10 % » » 1977-92	95,800
» 12 % (Beni Esteri 1980)	95,600
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,350
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	94,150
» » » 1-4-1981/86 16 %	103,325
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,250
» » » TR 2,5% 1983/93	86,750
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	101,050
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,100
» » » » 1- 1-1983/85	99,775
» » » » 1- 2-1983/85	99,950
» » » » 1- 3-1983/85	99,925
» » » » 1- 4-1983/85	100,175
» » » » 1- 5-1983/85	100,225
» » » » 1- 6-1983/85	100,675
» » » » 1- 1-1982/86	101,550
» » » » 1- 3-1982/86	101,400
» » » » 1- 5-1982/86	101,450
» » » » 1- 6-1982/86	102,500
» » » » 1- 7-1982/86	102,350
» » » » 1- 8-1982/86	101,250
» » » » 1- 9-1982/86	101,225
» » » » 1-10-1982/86	101,350
» » » » 1-11-1982/86	101,950
» » » » 1-12-1982/86	102,250
» » » » 1- 7-1983/86	100,900
» » » » 1- 8-1983/86	99,950
» » » » 1- 9-1983/86	99,975
» » » » 1-10-1983/86	100,100
» » » » 1- 1-1983/87	101,850
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 2-1983/87	101,350
» » » » 1- 3-1983/87	101,650
» » » » 1- 4-1983/87	101,350
» » » » 1- 5-1983/87	101,500
» » » » 1- 6-1983/87	102 100
» » » » 1-11-1983/87	100,375
» » » » 1-12-1983/87	101,275
» » » » 1- 7-1983/88	101,600
» » » » 1- 8-1983/88	101,675
» » » » 1- 9-1983/88	101,450
» » » » 1-10-1983/88	101,675
» » » » 1-11-1983/88	101,875
» » » » 1- 1-1984/88	100,475
» » » » 1- 2-1984/88	100,225
» » » » 1- 3-1984/88	100,050
» » » » 1- 4-1984/88	100,100
» » » » 1- 5-1984/88	99,900
» » » » 1- 6-1984/88	100,250
» » » » 1-11-1983/90	101,875
» » » » 1-12-1983/90	102,450
» » » » 1- 1-1984/91	102,050
» » » » 1- 2-1984/91	101,950
» » » » 1- 3-1984/91	100,500
» » » » 1- 4-1984/91	100,475
» » » » 1- 5-1984/91	100,575
» » » » 1- 6-1984/91	100,675
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 1-1985	99,600
» » » 17 % 1- 5-1985	100,600
» » » 17 % 1- 7-1985	101,450
» » » 17 % 1-10-1985	101,450
» » » 16 % 1- 1-1986	101,300
» » » 14 % 1- 4-1986	100 —
» » Nov. 12 % 1-10-1987	96,900
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	108,150
» » » » 22-11-1982/89 13 %	105,400
» » » » 1983/90 11,50 %	102,400

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 dicembre 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1905,375
Marco germanico	616,600
Franco francese	201,245
Fiorino olandese	546,365
Franco belga	30,735
Lira sterlina	2240,750
Lira irlandese	1925,750
Corona danese	172,025
Dracma	15,035
E.C.U.	1366,250
Dollaro canadese	1440,550
Yen giapponese	7,693
Franco svizzero	745,775
Scellino austriaco	87,737
Corona norvegese	212,010
Corona svedese	215,045
FIM	295,345
Escudo portoghese	11,470
Peseta spagnola	11,140

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 249

Corso dei cambi del 20 dicembre 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1911,400	1911,400	—	1911,400	—	1911,98	1911,160	1911,400	1911,400	1911,40
Marco germanico	615,250	615,250	—	615,250	—	615,50	615,750	615 250	615,250	615,25
Franco francese	200,910	200,910	—	200,910	—	200,94	200,970	200,910	200,910	200,90
Fiorino olandese	544,800	544,800	—	544,800	—	544,75	544,700	544,800	544,800	544,80
Franco belga	30,640	30,640	—	30,640	—	30,65	30,675	30,640	30,640	30,65
Lira sterlina	2228,400	2228,400	—	2228,400	—	2227,95	2227,500	2228,400	2228,400	2228,40
Lira irlandese	1920,500	1920,500	—	1920,500	—	1920,15	1919,800	1920,500	1920,500	—
Corona danese	171,750	171,750	—	171,750	—	171,74	171,730	171,750	171,750	171,75
Dracma	15 —	15 —	—	15 —	—	—	14,980	15 —	15 —	—
E.C.U.	1368,300	1368,300	—	1368,300	—	1369,50	1370,700	1368,300	1368,300	1368,30
Dollaro canadese	1445,200	1445,200	—	1445,200	—	1445,15	1445,100	1445,200	1445,200	1445,20
Yen giapponese	7,710	7,710	—	7,710	—	7,71	7,711	7,710	7,710	7,71
Franco svizzero	745,890	745,890	—	745,890	—	745,90	745,900	745,890	745,890	745,89
Scellino austriaco	87,744	87,744	—	87,744	—	87,65	87,570	87,744	87,744	87,75
Corona norvegese	211,940	211,940	—	211,940	—	212 —	212,080	211,940	211,940	211,95
Corona svedese	214,770	214,770	—	214,770	—	214,78	214,800	214,770	214,770	214,77
FIM	295,200	295,200	—	295,200	—	295,22	295,250	295,200	295,200	—
Escudo portoghese	11,430	11,430	—	11,430	—	11,43	11,440	11,430	11,430	11,43
Peseta spagnola	11,124	11,124	—	11,124	—	11,13	11,136	11,124	11,124	11,13

Media dei titoli del 20 dicembre 1984

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	62 —
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85	96,075
» 6% » » 1971-86	92,225
» 6% » » 1972-87	88,800
» 9% » » 1975-90	92 —
» 9% » » 1976-91	95,800
» 10% » » 1977-92	96,900
» 12% (Beni Esteri 1980)	96,900
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,350
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	94,200
» » » 1-4-1981/86 16%	100,800
» » » 1-6-1981/86 16%	106,250
» » » TR 2,5% 1983/93	88,250
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	102,050
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,100
» » » » 1- 1-1983/85	99,850
» » » » 1- 2-1983/85	99,925
» » » » 1- 3-1983/85	99,925
» » » » 1- 4-1983/85	100,050
» » » » 1- 5-1983/85	100,125
» » » » 1- 6-1983/85	100,500
» » » » 1- 1-1982/86	101,600
» » » » 1- 3-1982/86	101,550
» » » » 1- 5-1982/86	102,300
» » » » 1- 6-1982/86	102,300
» » » » 1- 7-1982/86	102 —
» » » » 1- 8-1982/86	101,150
» » » » 1- 9-1982/86	101,300
» » » » 1-10-1982/86	101,250
» » » » 1-11-1982/86	101,775
» » » » 1-12-1982/86	102,150
» » » » 1- 7-1983/86	100,300
» » » » 1- 8-1983/86	99,925
» » » » 1- 9-1983/86	100,200
» » » » 1-10-1983/86	100,500
» » » » 1- 1-1983/87	101,775
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 2-1983/87	101,500
» » » » 1- 3-1983/87	101,450
» » » » 1- 4-1983/87	101,250
» » » » 1- 5-1983/87	101,325
» » » » 1- 6-1983/87	101,850
» » » » 1-11-1983/87	100,150
» » » » 1-12-1983/87	101,325
» » » » 1- 7-1983/88	101,850
» » » » 1- 8-1983/88	101,450
» » » » 1- 9-1983/88	101,450
» » » » 1-10-1983/88	101,675
» » » » 1-11-1983/88	101,850
» » » » 1- 1-1984/88	100,350
» » » » 1- 2-1984/88	100,125
» » » » 1- 3-1984/88	100 —
» » » » 1- 4-1984/88	99,950
» » » » 1- 5-1984/88	100,050
» » » » 1- 6-1984/88	100,150
» » » » 1-11-1983/90	101,850
» » » » 1-12-1983/90	102,600
» » » » 1- 1-1984/91	102,250
» » » » 1- 2-1984/91	102,050
» » » » 1- 3-1984/91	100,550
» » » » 1- 4-1984/91	100,650
» » » » 1- 5-1984/91	100,650
» » » » 1- 6-1984/91	100,900
Buoni Tesoro Pol. 18% 1- 1-1985	99,600
» » » 17% 1- 5-1985	100,450
» » » 17% 1- 7-1985	101,400
» » » 17% 1-10-1985	101,450
» » » 16% 1- 1-1986	101,325
» » » 14% 1- 4-1986	99,975
» » Nov. 12% 1-10-1987	96,950
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	108,350
» » » » 22-11-1982/89 13%	105,950
» » » » 1983/90 11,50%	102,400

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 dicembre 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1911,280
Marco germanico	615,500
Franco francese	200,940
Fiorino olandese	544,750
Franco belga	30,657
Lira sterlina	2227,950
Lira irlandese	1920,150
Corona danese	171,740
Dracma	14,990
E.C.U.	1369,500
Dollaro canadese	1445,150
Yen giapponese	7,710
Franco svizzero	745,895
Scellino austriaco	87,657
Corona norvegese	212,010
Corona svedese	214,785
FIM	295,225
Escudo portoghese	11,435
Peseta spagnola	11,130

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a tre e a sei mesi del 28 dicembre 1984.

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali 14 dicembre 1984 relativi alla emissione dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a tre e a sei mesi fissata per il 28 dicembre 1984, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni con scadenza a tre mesi è di L. 96,75 e quello dei buoni con scadenza a sei mesi è di L. 93,50, comprensivi della maggiorazione di 10 centesimi stabilita nei predetti decreti.

(7125)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Interventi per la riorganizzazione ed il risanamento dei comparti dell'elettronica civile e la componentistica ai sensi della legge n. 63/82. (Deliberazione 11 ottobre 1984).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 1 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 871, convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 63, che demanda al Comitato la valutazione dei piani di intervento finalizzati al risanamento e alla ristrutturazione delle imprese del settore dell'elettronica e della connessa componentistica;

Vista la propria delibera dell'8 giugno 1983, con cui il Comitato ha approvato le linee generali del piano di ristrutturazione delle produzioni di elettronica civile facenti capo alla Zanussi elettronica S.p.a. e alla Indesit S.p.a., subordinando la realizzabilità delle stesse all'osservanza di alcune indicazioni relative alle modalità di costituzione della società operativa nel comparto video e audio, alla possibilità da parte della costituenda società di accedere ai finanziamenti della Rel S.p.a., alle misure da assumere a favore dei lavoratori in esubero;

Visto, in particolare, il punto 2 della delibera sopra richiamata che espressamente subordina la concessione del finanziamento della Rel S.p.a. all'approvazione da parte del CIPI di un piano esecutivo concernente la verifica delle ipotesi e delle linee programmatiche esposte nel piano di intervento, e la puntuale indicazione delle iniziative che la società operativa svolgerà per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;

Visto il piano esecutivo relativo alla società operativa, trasmesso dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con nota n. 36170 del 3 agosto 1984;

Tenuto conto che in data 6 dicembre 1983 la Rel S.p.a., la Zanussi elettronica S.p.a. e la Indesit S.p.a. hanno costituito una società denominata Seleco S.p.a. con capitale sociale pari a 200 milioni di lire, aumentato successivamente a 52.624 milioni di lire tramite sottoscrizione e versamento dei soci in misura pari rispettivamente al 49 %, al 45,26 % e al 5,74 % del capitale;

Considerato che le verifiche condotte in ordine al piano di ristrutturazione, approvato nella riunione dell'8 giugno 1983, hanno portato ad una riqualificazione degli obiettivi della società operativa che implica nel piano esecutivo della Seleco un complesso di azioni volte al perseguimento di una sensibile quota di mercato nazionale del TVC, all'inserimento della società in altre aree dell'industria elettronica — con destinazione a tale scopo degli stabilimenti di Campoformido e di None — all'utilizzo degli stabilimenti di Pordenone ed infine al mantenimento di un livello occupazionale per ora individuato in 1.100 unità e teso all'incremento fino a 1.500;

Ritenuta l'esigenza di utilizzare le risorse finanziarie per progetti di concreta attuazione e sicuro sviluppo, rinviando nel contempo l'esame della fattibilità delle iniziative collaterali alla produzione principale della Seleco S.p.a. al momento in cui saranno meglio definiti i singoli progetti;

Considerato altresì che presso lo stabilimento di Teverola è previsto un volume di produzione di televisori in bianco e nero comportante, tra l'altro, una scarsa incidenza sul mercato ed un livello assai basso di occupazione;

Udita la relazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Ai fini dell'attuazione del piano di risanamento delle strutture aziendali facenti capo alla Zanussi elettronica S.p.a. e alla Indesit S.p.a. la Rel è autorizzata ad intervenire nella partecipata Seleco S.p.a. ad integrazione della quota di capitale già acquistata, anche con la concessione di un finanziamento per un importo massimo di 102 miliardi di lire da erogarsi in più tranches.

La Seleco S.p.a. darà attuazione alle linee operative indicate nel piano esecutivo tenendo conto delle seguenti indicazioni:

1. La gestione della Seleco S.p.a. dovrà essere improntata a rigorosi criteri di economicità in modo che la società possa conseguire, nel più breve tempo possibile, i traguardi produttivi, economici e finanziari indicati nel piano esecutivo.

La Rel S.p.a. procederà alla continua verifica dell'andamento della gestione della società partecipata erogando i finanziamenti sulla base delle effettive necessità per l'attuazione del piano industriale.

2. Ai fini di un pronto avvio della fase di risanamento delle strutture aziendali, la Seleco S.p.a. è impegnata a concentrare la potenzialità e le risorse dello stabilimento di Pordenone nella produzione di elettronica civile.

Per quanto riguarda gli stabilimenti di None e Campoformido, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato riferirà successivamente al CIPI sullo stato di avanzamento delle iniziative della Seleco per le produzioni relative all'elettronica.

3. Il basso livello del volume produttivo, l'esiguo numero di lavoratori da impegnare nella produzione, nonchè le prospettive del comparto, impongono di non avviare l'attivazione della produzione di televisori in bianco e nero nello stabilimento di Teverola.

I lavoratori previsti per tali lavorazioni dovranno essere assunti, nel limite massimo di cinquanta unità, dalle società che, ai sensi del primo comma dell'art. 4 della legge n. 63/1982, la GEPI è autorizzata a costituire per la promozione di iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego dei lavoratori eccedenti nel settore dell'elettronica.

4. Per eccedenze di personale negli stabilimenti di Campoformido, None e Pordenone, il CIPI provvederà ad individuare le iniziative più idonee per favorire il reimpiego dei lavoratori esuberanti rispetto alle reali esigenze del piano.

Roma, addì 11 ottobre 1984

Il Presidente delegato: ROMITA

(6903)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognomi nella forma italiana

Con decreto prefettizio 14 novembre 1984, n. 1/13/2/1823, il cognome originario del sig. Gianfranco Martincich, nato a Trieste il 22 ottobre 1965, residente a Trieste in via Timmel n. 32, è ridotto, in seguito ad istanza prodotta dal medesimo in data 18 settembre 1984, nella forma italiana di « Martini », a norma del regio decreto-legge 24 maggio 1926, n. 878. Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale 5 agosto 1926 e alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessato.

Con decreto prefettizio 14 novembre 1984, n. 1/13/2/1825, il cognome originario della sig.ra Mirella Martincich, nata a Trieste il 13 dicembre 1959, residente a Trieste in via Timmel n. 32, è ridotto, in seguito ad istanza prodotta dalla medesima in data 18 settembre 1984, nella forma italiana di « Martini », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 878. Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale 5 agosto 1926 e alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessata.

(6258)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università dell'Aquila

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto di discipline chirurgiche della facoltà di medicina e chirurgia per un posto.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi dell'Aquila, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire al seguente indirizzo: rettore dell'Università dell'Aquila, servizio del personale, piazza Annunziata, 1, 67100 L'Aquila.

Gli esami avranno luogo presso i locali dell'Università degli studi dell'Aquila, piazza Annunziata, 1, 67100 L'Aquila, alle ore 8 ed inizieranno a partire dal sessantesimo giorno non festivo successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi dell'Aquila.

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto di discipline chirurgiche della facoltà di medicina e chirurgia per due posti.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi dell'Aquila, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire al seguente indirizzo: rettore dell'Università dell'Aquila, servizio del personale, piazza Annunziata, 1, 67100 L'Aquila.

Gli esami avranno luogo presso i locali dell'Università degli studi dell'Aquila, piazza Annunziata, 1, 67100 L'Aquila, alle ore 8 ed inizieranno a partire dal sessantesimo giorno non festivo successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi dell'Aquila.

(7098)

Concorso ad un posto di ingegnere presso l'Università della Basilicata - Potenza

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera degli ingegneri degli uffici tecnici (settima qualifica funzionale) presso l'Università della Basilicata - Potenza.

Titolo di studio richiesto: laurea in ingegneria civile e abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Basilicata, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire al seguente indirizzo: rettore dell'Università della Basilicata, divisione personale, ufficio concorsi, via Nazario Sauro, 85, 85100 Potenza.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Basilicata - Potenza.

(7099)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale, con contestuale assegnazione dei vincitori alle rispettive sedi di servizio, del concorso, per esami, a centoventisette posti, elevati a millecentonove, di operatore tecnico nella carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, ruolo del personale addetto agli uffici, e nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo del personale degli uffici del registro e delle conservatorie dei registri immobiliari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 3 al Bollettino ufficiale n. 8 del mese di agosto 1980 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 22 settembre 1984 il decreto ministeriale 10 giugno 1980 che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei, con contestuale assegnazione degli stessi alle rispettive sedi di servizio, del concorso, per esami, a centoventisette posti, elevati a millecentonove, di operatore tecnico in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, ruolo del personale addetto agli uffici, e nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo del personale degli uffici del registro e delle conservatorie dei registri immobiliari, indetto con decreto ministeriale 31 maggio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 19 giugno 1978.

(7085)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale,* parte seconda, n. 350 del 21 dicembre 1984, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Azienda municipalizzata centrale del latte di Milano: Concorso pubblico, per titoli, integrato da colloquio, per la copertura della posizione di capo del servizio igienico sanitario.

REGIONI

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1984, n. **32.**
Diritto allo studio universitario.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 88 *del* 15 *novembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

La regione Calabria con la presente legge disciplina il diritto allo studio universitario, in attuazione degli articoli 42 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed in conformità alla legge 22 dicembre 1979, n. 642.

Art. 2.
Beneficiari

Sono beneficiari degli interventi previsti dalla presente legge gli studenti iscritti ai corsi di laurea, a scuole dirette a fini speciali, a corsi di perfezionamento, al dottorato di ricerca, istituiti presso l'Università degli studi di Reggio Calabria, nonché gli studenti iscritti agli istituti di istruzione superiore ed all'accademia di belle arti, comunque operanti nella Regione.

Gli studenti iscritti all'Università della Calabria, istituita con legge n. 442 del 12 marzo 1968 possono essere beneficiari dei servizi previsti dal successivo art. 3, ad eccezione di quelli abitativi e di mensa, che continuano ad essere regolati dalla suddetta legge istitutiva.

Gli studenti di nazionalità straniera possono essere ammessi a beneficiare dei servizi di cui alla presente legge sulla base di quanto disposto, in materia, dalle leggi statali e da accordi internazionali; in mancanza, provvede il comitato di gestione dell'EDIS-Calabria, di cui all'art. 4, sulla base dei criteri fissati dal consiglio regionale nell'ambito del piano di cui all'art. 21.

Art. 3.
Tipologia degli interventi

Le finalità di cui alla legge si attuano mediante:

1) servizi mensa;
2) servizi abitativi;
3) assegni di studio;
4) prestiti d'onore;
5) servizi editoriali (librari, audiotelevisivi ed in ogni altra forma);
6) servizi per le attività culturali, turistiche e di promozione sportiva;
7) servizi per l'orientamento professionale e per l'informazione sulla situazione occupazionale e sugli sbocchi professionali;
8) servizi di trasporto;
9) istituzione di borse di studio per favorire la partecipazione e/o la realizzazione di attività di studio e di ricerca presso le università italiane e straniere;
10) servizi e provvidenze a favore degli studenti lavoratori;
11) servizi e provvidenze a favore degli studenti portatori di handicaps;
12) servizi di medicina preventiva;
13) ogni intervento previsto dal piano regionale, di cui al successivo art. 21, compresa la realizzazione di strutture edilizie e l'acquisto di impianti e di attrezzature.

L'assegnazione degli interventi avverrà in base ai combinati criteri del merito e della continuità scolastica con privilegio nei riguardi dei soggetti in disagiate condizioni economiche.

Art. 4.
Istituzione dell'ente per il diritto allo studio universitario

E' istituito, a norma dell'art. 68 dello statuto, l'ente per il diritto allo studio universitario della Calabria, denominato EDIS-Calabria », dotato di autonomia amministrativa e contabile, con il compito di realizzare, nell'ambito degli indirizzi deliberati dal consiglio regionale, gli interventi di cui al precedente art. 3.

L'ente ha sede legale ove ha sede il rettorato dell'Università di Reggio Calabria, con articolazioni territoriali, amministrative e dei servizi nei comuni di Catanzaro e Cosenza.

Art. 5.
Organi dell'EDIS-Calabria

Sono organi dell'EDIS-Calabria:

1) il consiglio di amministrazione;
2) il presidente;
3) il collegio dei revisori.

Art. 6.
Composizione del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del presidente della giunta regionale ed è composto:

a) da tre rappresentanti della Regione eletti dal consiglio regionale con voto limitato a due;

b) dai sindaci dei comuni di Reggio Calabria, Cosenza e Catanzaro, o da loro delegati;

c) dai presidenti delle tre province della Calabria o da loro delegati;

d) dal rettore dell'Università di Reggio Calabria o da un docente suo delegato;

e) dal rettore dell'Università della Calabria o da un suo delegato;

f) dai direttori delle Accademie di belle arti o da docenti loro delegati;

g) dai direttori degli istituti di istruzione superiore o da docenti loro delegati;

h) da sei studenti che siano in regolare corso di studio, eletti dagli studenti iscritti presso le università, le accademie e gli istituti di istruzione superiore aventi sede in Calabria;

i) da sei docenti, due per ciascuna categoria, eletti dalle rispettive categorie del corpo docente dell'Università, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1980, n. 383;

l) da un rappresentante del personale in servizio presso l'EDIS-Calabria eletto dal personale stesso.

Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore dell'EDIS-Calabria.

I componenti di cui alla lettera *h*) del primo comma del presente articolo sono eletti secondo le procedure previste in un regolamento predisposto dal consiglio di amministrazione dell'EDIS-Calabria ed approvato dalla giunta regionale e, in attesa della emanazione di detto regolamento, dalla giunta regionale, su designazione delle associazioni studentesche a livello universitario maggiormente rappresentative in Calabria.

Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni, salvo per la componente studentesca che viene rinnovata ogni due anni.

Il presidente della giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro lo stesso termine decorrente dalla data di cessazione delle funzioni del consiglio di amministrazione, provvede alla nomina del suddetto organo non appena sono stati designati almeno due terzi dei suoi componenti, salve le successive integrazioni.

Per la gestione dei servizi a livello territoriale il consiglio di amministrazione si articola in tre commissioni territoriali, una per ciascuna provincia, composte come segue:

a) da uno dei vice presidenti eletti ai sensi del successivo art. 7, scelto dal consiglio di amministrazione, con funzioni di presidente;

b) da uno dei rappresentanti della Regione, se già non designato ai sensi della precedente lettera *a*);

c) dai rappresentanti espressi dalle corrispondenti componenti del consiglio di amministrazione nell'ambito di ciascuna provincia.

Le funzioni di segretario di ciascuna commissione territoriale sono disimpegnate da uno dei vice direttori nominato ai sensi del successivo art. 7, e scelto dal consiglio di amministrazione.

Le commissioni di cui ai commi precedenti potranno avere diversa composizione numerica.

Art. 7.

Compiti del consiglio di amministrazione e delle commissioni territoriali

Al consiglio di amministrazione, preposto alla gestione dell'EDIS-Calabria spettano in particolare i seguenti compiti:

1) deliberare lo statuto dell'ente e le sue modifiche, da sottoporre all'approvazione del consiglio regionale;

2) eleggere il presidente e tre vice presidenti scegliendoli tra i propri componenti esclusa la componente studentesca;

3) nominare il direttore dell'ente e tre vice direttori scegliendoli tra i dipendenti che prestano servizio presso lo stesso;

4) proporre al consiglio regionale per l'approvazione la pianta organica, il regolamento organico, nonché il regolamento di amministrazione e di contabilità;

5) deliberare lo schema di programma di attività e le modalità di attuazione dello stesso, secondo gli indirizzi stabiliti dal consiglio regionale, ai fini di cui al successivo art. 21;

6) deliberare i bilanci preventivi e le relative variazioni ed i conti consuntivi dell'ente;

7) determinare in relazione ai bilanci preventivi le quote da destinare agli interventi di cui all'art. 3 della presente legge, distinti quando occorra per sedi e facoltà;

8) deliberare l'acquisto di impianti, attrezzature e beni di consumo;

9) deliberare l'acquisto dei beni immobili nonché l'accettazione di donazioni, eredità e legati;

10) deliberare in materia di liti attive e passive ed in materia di rinunce e transazioni;

11) deliberare i bandi di concorso per assegni di studio, servizi abitativi e borse di studio;

12) deliberare sui contenuti della delega alle commissioni territoriali provinciali, di cui al precedente art. 6, nonché sull'ammontare degli stanziamenti da assegnare a ciascuna commissione per la gestione dei servizi: l'esercizio della delega in materia di acquisti non può superare la somma di L. 100.000.000;

13) deliberare ogni altro provvedimento di competenza dell'ente per i quali la legge, i regolamenti e lo statuto non prevedono l'espressa attribuzione al presidente.

Ai componenti del consiglio di amministrazione compete il trattamento di missione.

Art. 8.

Modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione e le commissioni territoriali si riuniscono su convocazione del rispettivo presidente e quando ne facciano richiesta un terzo dei componenti.

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti l'organo.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

I membri del consiglio di amministrazione che senza giustificato motivo non intervengono alle riunioni del consiglio di amministrazione o della commissione per tre sedute di seguito, decadono automaticamente.

Della decadenza automatica viene data comunicazione, con firma congiunta del presidente dell'ente e del presidente del collegio dei revisori dei conti, al presidente della giunta regionale che attiva entro trenta giorni il procedimento di sostituzione.

Nel caso in cui per effetto della decadenza venga meno la metà dei componenti dell'organo, ove si tratti dell'intero consiglio di amministrazione si provvederà ai sensi del successivo art. 10, ove invece riguardi una commissione territoriale il consiglio di amministrazione provvederà alla nomina di un commissario per la gestione in attesa del compimento della procedura di cui al comma precedente.

Art. 9.

Scioglimento del consiglio di amministrazione

In caso di persistenti carenze di funzionamento o di gravi e ripetute violazioni di disposizioni normative, di prescrizioni programmatiche o di direttive del consiglio regionale con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della stessa, sentita la competente commissione consiliare, il consiglio di amministrazione dell'EDIS-Calabria è sciolto ed è nominato un commissario per la gestione dell'ente.

Il consiglio di amministrazione deve essere ricostituito entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di scioglimento.

Art. 10.

Presidente e vice presidente dell'EDIS-Calabria

Il presidente dell'EDIS-Calabria, ha la legale rappresentanza dell'ente.

Egli convoca e presiede il consiglio di amministrazione; da esecuzione alle delibere dello stesso; provvede alla ordinaria amministrazione, sentito il direttore, e firma gli atti e i documenti.

In caso di urgenza, ove non sia possibile convocare il consiglio di amministrazione, il presidente adotta, sentito il direttore, dichiarandoli, ove lo ritenga, immediatamente esecutivi, i provvedimenti necessari per garantire l'erogazione dei servizi ed il funzionamento dell'ente.

L'eventuale successivo annullamento dell'atto può avvenire solo per motivi di legittimità e lascia salvi gli adempimenti eseguiti.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente anziano.

Ciascun vice presidente convoca e presiede la commissione territoriale di cui fa parte.

Da esecuzione alle delibere della stessa, che risultano definitivamente approvate.

Provvede all'ordinaria amministrazione, sentito il proprio vice direttore, e firma gli atti e i documenti, relativi all'attività della commissione che presiede.

In caso di urgenza, ove non sia possibile convocare la commissione, il vice presidente adotta, sentito il proprio vicedirettore, dichiarandoli, ove lo ritenga, immediatamente esecutivi, i provvedimenti necessari per garantire l'erogazione dei servizi ed il funzionamento della struttura territoriale di competenza. L'eventuale successivo annullamento dell'atto, può avvenire solo per motivi di legittimità e lascia salvi gli adempimenti eseguiti.

Art. 11.

Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti eletti dal consiglio regionale con voto limitato e scelti tra gli iscritti all'albo ufficiale dei revisori dei conti.

I revisori, la cui carica ha la stessa durata del consiglio di amministrazione, eleggono nel loro seno il presidente.

Il collegio dei revisori dei conti esercita funzioni di vigilanza sulla gestione finanziaria dell'ente, riferendo annualmente su di essa alla giunta regionale: redige relazioni sul bilancio di previsione, sul conto consuntivo e sui risultati della gestione.

Art. 12.

Indennità

Ai componenti del consiglio di amministrazione, della commissione di vigilanza e del collegio dei revisori dei conti spetta una indennità di presenza pari a quella spettante ai componenti del comitato di controllo sugli atti degli enti locali, oltre al rimborso delle spese di viaggio, per ogni riunione dei singoli organismi e delle loro articolazioni.

Art. 13.

Ineleggibilità e incompatibilità degli amministratori

Non possono essere nominati componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti:

a) coloro che ricevono uno stipendio dall'ente o da organismi o da aziende dipendenti, nonché gli amministratori di tali organismi e aziende;

b) coloro che hanno maneggio di denaro dell'ente o di organismi e di aziende da esso dipendenti e che non hanno ancora reso il conto;

c) i titolari o amministratori di imprese private che risultino vincolati per contratti di opere e di somministrazione, con l'ente.

La carica di componenti del consiglio di amministrazione o del collegio dei revisori dei conti è incompatibile con quella di consigliere regionale.

Art. 14.

Direttore e personale dell'EDIS-Calabria

Tutto il personale occorrente all'EDIS-Calabria da stabilirsi con la pianta organica dell'ente approvata dal consiglio regionale, è messo a disposizione dalla Regione con deliberazione della giunta regionale.

La Regione destina all'EDIS-Calabria tutto il personale già alle dipendenze dell'opera universitaria dell'ex istituto di architettura di Reggio Calabria nonché quello, alle proprie dipendenze, che farà domanda tenuto conto dei livelli e delle specializzazioni necessari secondo la pianta organica dell'ente.

Nel caso di mancanza o di insufficienza di domande la giunta regionale procede d'ufficio.

La Regione nel procedere alle assegnazioni d'ufficio ovvero nel caso di domande eccedenti il fabbisogno opera sulla base di apposite graduatorie da compilarsi con i criteri previsti da leggi regionali per casi analoghi ovvero, se più idonei, con i principi stabiliti dalla legislazione statale in occasione del trasferimento del personale alle Regioni.

L'EDIS-Calabria potrà altresì utilizzare personale che sia messo a disposizione con il rispetto delle leggi vigenti dalle università, accademie e istituti di istruzione superiore operanti in Calabria nonché dai comuni e dalle province.

Il direttore, anche avvalendosi dei vice direttori:

svolge funzioni di segretario del consiglio di amministrazione;

dirige il personale e sovrintende al buon funzionamento degli uffici e dei servizi;

cura gli atti contabili;

predispone gli atti per la formazione dei bilanci preventivi e consuntivi e per tutte le deliberazioni da adottarsi dal consiglio di amministrazione.

I vice direttori, svolgono le funzioni di segretario di ciascuna delle commissioni territoriali di cui al precedente art. 6, nonché quelle vicarie del direttore per quanto attiene alle attività della commissione medesima.

Art. 15.

Bilancio e mezzi finanziari

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'EDIS-Calabria sono regolati dalle norme della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.

Le variazioni di bilancio sono assunte dal consiglio di amministrazione e, nel caso implichino aumento della spesa complessiva dell'ente, sono approvate dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

L'ente dispone dei seguenti mezzi finanziari:

a) il finanziamento della Regione per il funzionamento generale e per l'attuazione dei servizi di cui alla presente legge;

b) proventi delle quote a carico degli utenti;

c) rendite, interessi e frutti dei propri beni patrimoniali, nonché delle entrate derivanti dalle tariffazioni dei servizi;

d) donazioni, eredità, legati;

e) contributi di cui alla legge regionale del 30 novembre 1977, n. 29.

Art. 16.

Beni dell'ente

L'EDIS-Calabria:

a) dispone dei beni mobili ed immobili, già di proprietà dell'opera universitaria dell'Istituto di architettura di Reggio Calabria e trasferiti alla Regione;

b) succede nella titolarità dei rapporti attivi e passivi dell'opera universitaria dell'ex Istituto di architettura di Reggio Calabria.

I beni immobili e le attrezzature acquisite con i finanziamenti regionali rimangono di proprietà della Regione e sono messi a disposizione dell'ente

Art. 17.

Funzionamento e gestione dei servizi

Entro sei mesi dalla costituzione, il consiglio di amministrazione dell'EDIS-Calabria adotta uno o più regolamenti con i quali disciplina i servizi di cui alla presente legge.

I regolamenti disciplinano in particolare l'articolazione territoriale dei servizi nonché adeguate forme di partecipazione e di controllo degli utenti sulla funzionalità dei servizi medesimi;

disciplinano, inoltre, l'auto-gestione delle attività culturali, ricreative, sportive ed editoriali;

incentivano l'associazionismo studentesco in tutte le espressioni presenti nell'università, negli istituti di istruzione superiore e nelle accademie di belle arti.

Al fine di realizzare un migliore funzionamento dei servizi, una maggiore economicità di gestione ed un pieno adeguamento dei servizi stessi alle reali esigenze degli utenti, i regolamenti prevedono e disciplinano la collaborazione con le università, con gli istituti di istruzione superiore e con le accademie, nonché con gli enti locali e loro consorzi, anche attraverso convenzioni, per l'eventuale utilizzo comune delle rispettive strutture ed attrezzature o per l'affidamento della gestione dei servizi.

Art. 18.

Assistenza sanitaria

Il consiglio di amministrazione con proprie delibere formula un piano annuale di interventi per la medicina preventiva e l'educazione sanitaria per gli studenti, stipulando apposita convenzione con le unità sanitarie locali territorialmente competenti, ai sensi dell'art. 15, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Si avvale a tal fine della collaborazione di apposita commissione della quale saranno chiamati a far parte anche rappresentanti della facoltà di medicina e chirurgia, designati dal consiglio di facoltà.

Dei servizi possono usufruire anche i docenti, alle condizioni che saranno stabilite dal consiglio di amministrazione.

Art. 19.

Modalità d'attuazione dei servizi

Gli assegni individuali di studio, i servizi abitativi ed il conferimento di borse di studio sono attribuiti annualmente per concorso.

Le modalità di svolgimento del concorso sono determinate dal consiglio di amministrazione mediante bando annuale ed osservando le disposizioni di cui all'art. 3 della presente legge.

L'assegno individuale non è cumulabile con altri assegni, borse di studio, posti gratuiti in residenze e collegi; in tal caso lo studente ha la facoltà di optare per il godimento dell'uno o dell'altro servizio.

Il regolamento stabilisce le modalità di contribuzione degli utenti alle spese di gestione dei servizi in misura proporzionale al reddito. A tal fine il consiglio di amministrazione individua fasce di reddito in numero non superiore a tre, nell'ambito dei criteri fissati dalla Regione.

Art. 20.

Utilizzazione dei servizi da parte dei docenti e di studenti di scuole secondarie superiori e dell'obbligo

I docenti ed il personale dipendente delle università, dell'EDIS-Calabria, delle accademie, i docenti visitatori e i partecipanti ad iniziative didattico-scientifiche, possono usufruire dei servizi di mensa, di trasporto ed abitativi, gestiti dall'ente, alle condizioni che saranno definite dal consiglio di amministrazione, sentiti gli organismi accademici.

Convenzioni tra l'EDIS-Calabria ed enti locali interessati possono essere stipulate per consentire ai docenti e agli studenti delle scuole secondarie superiori e dell'obbligo di usufruire dei servizi realizzati dall'ente stesso.

Art. 21.

Programmazione regionale

La giunta regionale, acquisito lo schema di programma di attività formulato dall'EDIS-Calabria e sentito il parere della commissione regionale per il diritto allo studio di cui al successivo art. 23, nonché la competente commissione consiliare, approva entro il mese di aprile di ogni anno il piano degli interventi per il diritto allo studio nell'ambito di un programma pluriennale predisposto dalla giunta medesima sulla base delle direttive emanate dal consiglio regionale.

Il piano, in coerenza con le previsioni del programma regionale di sviluppo e del bilancio regionale pluriennale, indica gli obiettivi da realizzare e determina l'ammontare dei finanziamenti globali che vengono assegnati all'ente.

L'erogazione del finanziamento è effettuata con delibera della giunta regionale.

Art. 22.

Settore regionale per il diritto allo studio universitario

Nell'ambito dell'assessorato regionale alla pubblica istruzione, viene costituito uno specifico settore per il diritto allo studio universitario.

Esso è l'organo tecnico-amministrativo della commissione di vigilanza quanto ai compiti di cui al successivo art. 24.

Esso inoltre coordina i compiti di cui alla presente legge con quelli per il diritto allo studio nella scuola secondaria, con il servizio socio-sanitario e con quelli relativi all'educazione permanente.

Art. 23.

Commissione regionale per il diritto allo studio

E' istituita presso la giunta regionale la commissione consultiva per il diritto allo studio composta come segue:

a) dall'assessore regionale alla pubblica istruzione, che la presiede;

b) dagli assessori alla pubblica istruzione ed alla cultura dei comuni di Reggio Calabria, Cosenza e Catanzaro;

c) dagli assessori alla pubblica istruzione delle province della Calabria;

d) da nove rappresentanti dei comuni della Calabria designati dall'ANCI in ragione di tre per ogni provincia;

e) da sei studenti designati in numero di tre da ciascuno dei rettori delle Università della Calabria;

f) da sei docenti designati in numero di tre da ciascuno dei rettori delle Università della Calabria;

g) un rappresentante per ciascuna accademia di belle arti e per l'ISEF di Catanzaro, designati dai rispettivi organismi direzionali.

La commissione di cui al comma precedente ha funzione consultiva e di proposta nelle materie disciplinate dalla presente legge, nonché ai fini del coordinamento di detti interventi con quelli previsti da altre leggi regionali nel settore del diritto allo studio.

Art. 24.

Commissione di vigilanza

Le delibere del consiglio di amministrazione e delle commissioni territoriali sono sottoposte al controllo di legittimità di una apposita commissione, presieduta dall'assessore regionale alla pubblica istruzione e composta:

da tre membri-consiglieri regionali eletti dal consiglio regionale con voto limitato a due;

da un dirigente o un funzionario della commissione di Governo sugli atti della Regione designato dal commissario di Governo;

da un dirigente ed un funzionario dell'assessorato regionale alla pubblica istruzione con funzione, quest'ultimo, di segretario.

La commissione, per l'espletamento dei propri compiti si avvarrà di personale in servizio presso l'assessorato alla pubblica istruzione.

La commissione viene nominata con decreto del presidente della giunta regionale.

Le delibere del consiglio di amministrazione debbono essere trasmesse alla commissione di vigilanza entro venti giorni dalla data di adozione e divengono esecutive per decorrenza di termini se la commissione non ne pronuncia l'annullamento nel termine di venti giorni dalla loro ricezione, con provvedimento motivato o se, entro tale termine, non da comunicazione di non riscontrare vizi di legittimità.

L'esecutività è sospesa se nel termine di cui al precedente comma la commissione chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.

In tal caso la deliberazione diviene esecutiva se la commissione non ne pronuncia l'annullamento entro venti giorni dal ricevimeto delle contro-deduzioni.

Sono soggette a controlli di merito le deliberazioni concernenti atti e contratti di importo superiore a 250.000.000.

Art. 25.

Norme finanziarie

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvederà per l'anno 1984 con la previsione di spesa corrispondente al cap. 3313109 (spese per l'attuazione delle varie forme di assistenza e assegno di studio in favore dell'Opera universitaria - decreto-legge 31 ottobre 1979, n. 536, convertito in legge 21 dicembre 1979, n. 642 e art. 8 legge 21 aprile 1969, n. 162) che ha una consistenza finanziaria dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale di L. 1.156.066.658.

Per gli anni successivi si farà fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e con eventuali ulteriori stanziamenti su fondi ordinari di bilancio.

La spesa sarà, comunque, determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

Art. 26.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Calabria.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 12 novembre 1984

DOMINIJANNI

(6740)

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1984, n. 33.

Modifica alla legge regionale 26 novembre 1982, n. 16. Provvedimenti per l'incentivazione turistica ricettiva.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 89 *del* 15 *novembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge regionale 26 novembre 1982, n. 16, sono apportate le seguenti modifiche:

All'art. 2 - la titolazione: « Provvidenze - contributi in conto capitale e interessi » è sostituita dalla seguente: « Provvidenze - contributi in conto capitale ».

La lettera *b*) è così sostituita:

b) per i soggetti diversi dagli enti pubblici territoriali contributo in conto capitale per le opere di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 della presente legge, fino al settanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile di durata massima ventennale, con rate costanti posticipate nella misura annua del dieci per cento, elevabile al dodici per cento per le iniziative che ricadono in aree con altitudine superiore a 400 metri.

Le parole: « Possono accedere a tale contributo le iniziative il cui importo ammesso a mutuo non superi »: sono così sostituite dalle seguenti: « Possono accedere a tale contributo le iniziative il cui importo ammesso a contributo non superi: ».

All'art. 7: l'ultimo comma è abrogato.

L'art. 12 viene così sostituito:

« Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'esercizio 1982 la spesa complessiva di lire 8.850 milioni. La spesa di cui al primo comma è così ripartita:

a) lire 1.850 milioni per la concessione dei contributi di cui all'art. 1, lettere *a*) e *b*), a favore dei soggetti diversi dagli enti pubblici territoriali;

b) lire 4.000 milioni per la concessione dei contributi di cui all'art. 1, lettere *a*), *b*) e *c*) a favore degli enti pubblici territoriali;

c) lire 3.000 milioni per la concessione dei contributi di cui all'art. 1, lettera *c*), a favore dei soggetti diversi dagli enti pubblici territoriali.

All'onere di lire 8.850 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con i fondi soggetti a vincolo di destinazione ai sensi dell'art. 7 della legge 2 maggio 1976, n. 183, non utilizzati e già stanziati sul cap. 6124204 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 23.

I fondi eventualmente non utilizzati nell'esercizio 1982 possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Per gli oneri da portare a carico degli esercizi successivi per effetto dell'utilizzazione del limite di impegno di cui alla lettera *a*) del primo comma del presente articolo, si provvederà con i fondi che saranno assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1980, n. 281, definendone anno per anno la compatibilità finanziaria con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, ed avrà effetto retroattivo per le pratiche relative agli esercizi finanziari 1982 e seguenti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 12 novembre 1984

DOMINIJANNI

(6741)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227